



reddituale all'epoca della separazione al fine di comprovare eventuali mutamenti intervenuti.

Ed allora, deve respingersi la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento per la ricorrente, concordato in separazione in € 150,00, considerando come la resistente sia titolare di un reddito proprio che neppure è provato aver subito una contrazione rispetto all'epoca della separazione.

Quanto al figlio, il raffronto tra la situazione reddituale delle parti (con un reddito annuo del resistente superiore di oltre tre volte quello della ricorrente), l'intervenuto obiettivo miglioramento della condizione economica del resistente dovuto alla cessazione dell'impegno al pagamento del mutuo; le presumibili aumentate esigenze di vita del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, studente universitario; la stessa dichiarata disponibilità da parte del padre in udienza ad un aumento dell'assegno per il figlio, evidenziano il ricorrere dei presupposti per disporre un aumento dell'assegno per il figlio dagli attuali € 200,00, ad € 350,00 mensili, oltre le spese straordinarie da dividersi nella misura del 50% ciascuno.

Pertanto, in modifica alle condizioni della separazione, deve disporsi che il versarsi mensilmente alla \_\_\_\_\_, il complessivo importo di € 500,00, di cui € 150,00 per il suo personale mantenimento, lasciando invariato quanto concordato in separazione, ed € 350,00 quale contributo al mantenimento del figlio

Deve inoltre accogliersi la richiesta di versamento diretto delle somme avanzata dalla ricorrente, non avendo il resistente documentato e neppure sostenuto con troppa convinzione, l'esatto adempimento agli obblighi di pagamento assunti in separazione. Il parziale accoglimento delle reciproche richieste e la natura del procedimento, giustificano la integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso ed in parziale modifica delle condizioni della separazione omologata in data \_\_\_\_\_, così provvede;

- dispone che il sig. \_\_\_\_\_ versarsi mensilmente alla sig.ra \_\_\_\_\_ l'importo complessivo di € 500,00 di cui € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento



per la medesima e € 350,00 quale contributo al mantenimento del figlio Alessio;

- Ordina all'Inps, quale ente erogatore del trattamento pensionistico in favore di \_\_\_\_\_, di versare mensilmente a \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il complessivo importo di € 500,00, detraendolo da quanto dovuto a \_\_\_\_\_.
- compensa integralmente le spese del procedimento.

Si comunichi.

Così deciso in Tivoli il \_\_\_\_\_



Il Presidente  


**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

oggi \_\_\_\_\_

Il Funzionario Giudiziario

*Ilia Rocca*

